

## 1. La classificazione dei redditi

Il nostro ordinamento è da sempre connotato dalla mancanza di una definizione normativa di “reddito”. Peraltro, anche nel contesto normativo attualmente in vigore, il Testo Unico definisce il “reddito” quale indice di ricchezza senza accompagnarlo con una definizione di carattere generale, ma rinviando all’art.6 per l’individuazione delle fattispecie.

Il problema interessa da tempo la dottrina ed ha condizionato anche la giurisprudenza, posto che tale lacuna caratterizza la legislazione tributaria sin dalle origini. Da un lato il legislatore ha privilegiato un approccio di tipo casistico, dall’altro la dottrina economica<sup>1</sup> italiana ha elaborato diverse definizioni.

Secondo un primo orientamento<sup>2</sup>, “il reddito è necessariamente collegato ad una fonte produttiva, e ciò implica un rapporto di derivazione dell’incremento patrimoniale da una attività o da un atto di gestione di un cespite, che sia idoneo a determinare un risultato economico”.

In tale impostazione, il valore centrale del reddito è certamente di tipo oggettivo poiché si basa su un collegamento causale, indipendentemente dal soggetto che lo ha prodotto.

Una diversa teoria riportata dalla dottrina<sup>3</sup>, per contro, identifica il reddito come entrata ovvero considera reddito qualsiasi incremento patrimoniale, quale che ne sia la fonte (quindi anche eccezionale e causale).

Infine, un’ultima ipotesi riguarda la concezione di reddito intesa come “consumo”<sup>4</sup>; ciò implica che dovrebbe essere tassata solo la ricchezza consumata e di conseguenza non dovrebbe essere tassato né il reddito risparmiato, né il reddito di capitale.

---

<sup>1</sup> Vanoni, “Osservazioni sul concetto di reddito in finanza”, Milano, 1932, cit., 349, il quale testualmente affermava che “il reddito è una parola che indica un concetto che più volte si è cercato di definire dagli studiosi di cose economiche, e fu definito in modo così vario da potersi dubitare esista per l’economista un sicuro concetto del fenomeno”.

<sup>2</sup> A. Marinello, “Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria. Principi e regole impositive”, G.Giappichelli Editore, Torino, 2018, si tratta della concezione più risalente, la quale tipicamente si tratta “dei redditi ottenuti come corrispettivo della partecipazione ad una attività produttiva, come remunerazione dei fattori capitale e lavoro, considerati, a seconda dei casi, disgiuntamente o congiuntamente”.

<sup>3</sup> F. Tesaurò, “Istituzioni di diritto tributario. Parte generale”, XII edizione, Torino, 2016

<sup>4</sup> Lo scopo di tale impostazione risiedeva nell’evitare la doppia imposizione sul risparmio. Tra i sostenitori del reddito come consumo vi è Kaldor, *Per una imposta sulla spesa*, Ed. Paolo Boringhieri, 1962, ove si sostiene innanzitutto l’individuazione della capacità contributiva oggetto di imposizione, che coincide con la capacità di spesa dell’individuo, intesa come la “capacità o il potere che un individuo ha di soddisfare i propri bisogni”.

Analizzando per tappe l'evoluzione nel tempo del concetto di reddito, la dottrina dell'epoca risalente all'anno 1900<sup>5</sup> individuò magistralmente i tre elementi essenziali che caratterizzavano il concetto giuridico di "reddito":

- l'esistenza di una ricchezza novella;
- un rapporto di effetto a causa tra tale ricchezza ed una energia o forza produttiva;
- la possibilità di ritorno e di successiva produzione di un'altra somigliante ricchezza.

La mancanza di una definizione normativa che sanasse i dubbi interpretativi, aveva portato a decisioni da parte della giurisprudenza che consistevano nel far rientrare all'interno della nozione di "reddito prodotto" anche ipotesi che non lo erano propriamente.

In una nozione economica del concetto di "reddito", era sempre più frequente il ricorso a alla teoria del "reddito entrata", originariamente formulata da Georg van Schanz e, in seguito, rielaborata da Robert Murray Haig e da Henry Calvert Simons.

Tuttavia, tornando al contesto in vigore<sup>6</sup>, è certamente provata e convalidata la prevalenza della nozione di "reddito prodotto". È importante evidenziare, però, la peculiarità dei "redditi diversi" poiché, in tal caso, non vi è una fonte unitaria che valga a regolare in modo uniforme tutte le ipotesi tassabili e, quindi, in tali ipotesi, il reddito è inteso nell'accezione di "reddito entrata".

### **1.1 La norma: art.6 co.1 TUIR**

Le categorie reddituali richiamate dal comma 1 dell'art. 6 TUIR sono le seguenti:

- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;

---

<sup>5</sup> Quarta, "Commentario alla legge sull'imposta di ricchezza mobile", Milano, 1902-1905, cit., 140

<sup>6</sup> Così, per un chiaro riferimento, A. Marinello, "Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria. Principi e regole impositive", G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, 45 il quale osserva: "il reddito finisce inevitabilmente per assumere rilevanza fiscale solo se si tratta di un incremento patrimoniale derivante da una fonte giuridicamente qualificata. Tale regola, come detto, non è espressamente sancita dal diritto positivo, ma, oltre a trovare un sicuro ancoraggio nel principio di capacità contributiva, può essere dedotta attraverso un'interpretazione sistematica".

- redditi di impresa;
- redditi diversi.

Quantomeno in linea generale, tutte le suddette categorie si possono considerare ricomprese nei “redditi prodotti”, in virtù di una nozione ampia sia del concetto di fonte produttiva sia del rapporto fonte-reddito.

Ogni singola categoria reddituale segue un distinto regime giuridico relativo sia al metodo di determinazione dell'imponibile, cioè alla quantificazione ed all'imputazione al periodo di imposta, sia alle regole formali in materia di contabilità, di dichiarazione, di metodi di accertamento, nonché di ritenute alla fonte<sup>7</sup>.

Inoltre, come osservato in dottrina<sup>8</sup>, il legislatore, nel collocare un reddito in una categoria piuttosto che in un'altra, ha scelto il regime giuridico ritenuto più consono; ad esempio, la normativa relativa agli ammortamenti ed alla contabilità, propria dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, è stata ritenuta compatibile con il carattere continuativo caratteristico di tali categorie reddituali.

La ratio della classificazione è conferire omogeneità di contenuto a ciascuna categoria, al fine di stabilire regole uniformi per la quantificazione dell'imponibile.

Al tempo stesso il legislatore ha dovuto soddisfare l'esigenza di comprendere, nelle categorie delineate, tutta la materia imponibile. Questa esigenza ha portato ad alcune conseguenze, tra le quali:

- la creazione di categorie, ai fini di ampliare l'interpretazione della nozione;
- frequenti casi di inclusione, in alcune categorie, di redditi di carattere spurio;
- l'elaborazione di una categoria residuale, vale a dire dei “redditi diversi”, la quale non presenta alcuna omogeneità contenutistica.

Nel catalogare i redditi, è importante precisare come reddito e patrimonio siano concetti da tenere distinti, come sono da distinguere i proventi reddituali dalle entrate patrimoniali. Il patrimonio è l'insieme delle situazioni giuridiche soggettive a contenuto economico di cui è titolare un soggetto in un dato momento. Il reddito, invece, è un fenomeno dinamico: esso è infatti la risultante delle variazioni incrementative del patrimonio.

“Esiste una relazione statistica fra redditi e patrimoni, per cui l'imposta proporzionale sui patrimoni equivale a un'imposta progressiva sui redditi globali delle persone fisiche. Non vi è, dunque, una

---

<sup>7</sup> G. Tinelli, S. Mencarelli, “Lineamenti giuridici dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”, IV edizione, G. Giappichelli Editore, 2018

<sup>8</sup> Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario. Parte Speciale”, Torino, 2005, 16

ragione per tassare progressivamente i patrimoni, qualora, per ragioni di equità o altro, già si intendono tassare progressivamente i redditi.”<sup>9</sup>

Ancor prima della realizzazione dell’unità politica d’Italia, il termine “capitale” veniva sovente utilizzato come sinonimo di “patrimonio”. Ciò comportava il fatto che nel contesto della ricchezza mobiliare, si ricorreva a due accezioni diverse; talvolta era un concetto contrapposto a quello di reddito e, in alternativa, era solito rappresentare una delle fonti di produzione del reddito stesso.

Dunque, nella fase originaria di elaborazione normativa, non esisteva una nozione unitaria di reddito derivante dal capitale, ma venivano elencate singole fattispecie e ciò era dovuto, appunto, al fatto che tramite l’uso del termine “reddito” veniva inteso sia il capitale come patrimonio sia il capitale come fonte produttiva.

Tornando all’impostazione vigente, si può riassumere dicendo che il patrimonio è uno stock e, invece, il reddito è un flusso.

Inoltre, i redditi (siano essi di impresa o riconducibili ad una delle altre categorie reddituali) possono essere espressi in denaro oppure in natura (cioè in beni diversi dal denaro o in servizi).

Nel secondo caso, si pone l’esigenza di determinarne il controvalore monetario. A questo proposito opera, in linea generale, la nozione di valore normale di cui all’art.9 TUIR. Quest’ultima per “valore normale” intende *“il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”*.

La dottrina<sup>10</sup> specifica che “l’esigenza evidenziata si pone non solo quando il pagamento avvenga in natura, ma anche quando risulti del tutto assente l’indicazione di un corrispettivo o quando questo, se indicato, non possa ritenersi attendibile in quanto influenzato o influenzabile da rapporti non indipendenti che intercorrono tra le parti.

In questi casi, per prevenire potenziali abusi, il legislatore impone di non fare riferimento a quanti pattuito fra la parti, ma piuttosto di usare valori convenzionalmente stabiliti (ciò tipicamente vale per l’istituto del transfer pricing ove addirittura il legislatore ha dettato specifici criteri per la determinazione del controvalore monetario da utilizzare)”.

---

<sup>9</sup> F. Forte, “Manuale di scienza delle finanze. Seconda edizione.”, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. Print., pag. 418

<sup>10</sup> M. Pellecchia, A. Persiani, L. Peverini, M. Procopio, F. Racioppi, F. Rasi, L. Salvini, C. Todini, cap di F. Rasi, “Diritto Tributario delle attività economiche”, Cap. II G. Giappichelli Editore, 2019, 36

Ricordiamo a tale proposito che, ai sensi dell'art. 9 del Testo unico, il "valore normale" delle azioni, obbligazioni ed altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani od esteri è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese di quotazione; per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, viene determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli precedentemente indicati, la determinazione avviene in via comparativa con il valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

Da ultimo, si precisa che ricadono nella nozione di reddito anche i proventi derivanti da attività illecite. "La soluzione positiva alla loro tassazione si deve all'art.14, l. 24 dicembre 1993, n.537, che ha risolto il dibattito sino ad allora in corso tra coloro che ritenevano che nella determinazione della capacità contributiva di un soggetto si dovesse prescindere da valutazioni di tipo etico e coloro i quali invece ritenevano che si dovesse tenere conto del profilo etico<sup>11</sup>".

L'art 14. L. n. 537/1993 ha preferito la prima impostazione, stabilendo che "*devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.*"

Tuttavia, l'impostazione finora descritta, deve ritenersi parzialmente superata dall'art. 36, comma 34-bis, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, in base al quale "l'art.14 in parola deve interpretarsi nel senso che se i proventi da illecito non sono classificabili nelle categorie di reddito dell'art. 6 devono essere considerati comunque come redditi diversi<sup>12</sup>". Il superamento della precedente visione restrittiva dell'art. 14 summenzionato è, inoltre, confermato da numerose decisioni giurisprudenziali<sup>13</sup>.

"Il requisito dell'assenza di sequestro o confisca penale nei confronti dei proventi è, invece, previsto dal legislatore per ragioni di coerenza con il sistema delle imposte sui redditi per il quale non può essere tassato un provento del quale il contribuente non abbia la materiale disponibilità, ovvero sia qualora non sia rispettato il requisito del possesso di reddito<sup>14</sup>".

---

<sup>11</sup> Ibidem

<sup>12</sup> Ibidem

<sup>13</sup>In tal senso la sentenza della Cassazione civile sez. trib., 18/10/2021, n.28629: "In tema di imposte sui redditi, costituiscono proventi derivanti da fatti illeciti, da sottoporre a tassazione pure se non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, comma 1, T.U.I.R., anche i vantaggi patrimoniali conseguenti all'aver evitato un danno. (Fattispecie relativa ad amministratore di società condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione perché, avendo finanziato la società fallita come socio, si era indebitamente rimborsato il proprio credito postergato in violazione della "par condicio creditorum")".

<sup>14</sup>F. Rasi, "Diritto Tributario delle attività economiche", Cap. II G. Giappichelli Editore, 2019, 36.



## 2. I redditi di capitale

I redditi di capitale sono disciplinati negli articoli 44 e 48 del Testo Unico. L'articolo 44 ci presenta delle fattispecie reddituali con caratteristiche differenti fra loro nonché addirittura incompatibili con l'idea di un concetto comune di "reddito di capitale".

Date le differenze notevoli all'interno della medesima categoria, si cerca di suddividere le fattispecie almeno in sistemi normativi omogenei.

La dottrina<sup>15</sup> riconduce così a due *sub*-categorie le diverse tipologie di redditi di capitale:

- a) interessi ed altri proventi derivanti da impieghi del capitale che si sostanziano in rapporti di finanziamento in senso lato;
- b) utili da partecipazione, come i dividendi<sup>16</sup> e gli altri proventi derivanti da impieghi del capitale che si concretizzano in rapporti partecipativi.

Queste ultime oggi non definiscono in modo netto tutte le tipologie che incontriamo. Tuttavia sono ancora utili per mantenere una cosiddetta macro-classificazione.

Nel primo caso, in effetti, il rapporto giuridico sotteso all'impiego del capitale è di tipo obbligatorio, riconducibile nella sua essenza allo schema del debito-credito.<sup>17</sup>

Concludendo questa breve introduzione alla categoria, la dottrina<sup>18</sup> constata come fino al 1973 il T.u.i.r. induceva a considerare redditi di capitale i proventi derivanti dal mutuo o da altri impieghi fruttiferi del capitale, cioè, essenzialmente, da un credito, espresso o meno da un titolo, la riforma tributaria finì per dilatare il contenuto della categoria, comprendendovi anche figure non riportabili di per sé a tale concetto.

### 2.1 Le fonti normative di riferimento: art. 44 e art. 45 TUIR

---

<sup>15</sup> Marinello, Antonio. "Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria". Torino: G. Giappichelli Editore, 2018. Print.

<sup>16</sup>G. MELIS, Nozione di "dividendo" tra normativa tributaria ed evoluzione del diritto delle società, in *Diritto e pratica tributaria*, 2013, pp.1031 ss così specifica: "è stato affermato che il legislatore tributario fa riferimento ad una nozione «sostanziale» di dividendo in luogo di quella «formale» civilistica, conclusione che risulta avvalorata dall'espressione utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione di cui all'art. 47, 1° comma, TUIR [...] si tratta di un'espressione introdotta nel nostro ordinamento dalla l. n. 1745 del 1962 la cui ampia latitudine semantica rende il terreno fertile per forme di interpretazione estensiva orientate ad un approccio «sostanzialistico» alla tassazione dei dividendi formati al di fuori degli ordinari schemi civilistici".

<sup>17</sup> Per un chiaro riferimento, A. Marinello osserva: "In particolare, l'alterità soggettiva tra colui che impiega il capitale ed il soggetto finanziato giustifica la previsione, a carico di quest'ultimo, di un corrispettivo per il godimento del capitale, che potrà o meno, a seconda dei casi, essere determinato anche in funzione dei risultati conseguiti per effetto dell'utilizzo o della gestione del capitale. Così come, di regola, l'interesse corrisposto assumerà rilievo quale componente negativo di reddito per il soggetto finanziato."

<sup>18</sup> *Ibidem*

Come anticipato, l'articolo 44<sup>19</sup> è la norma di riferimento quando si tratta di redditi di capitale. A tal proposito, ricordiamo come tale disposizione non fornisca alcuna definizione “preventiva e astratta” della categoria, privilegiando un’elencazione di casi rilevanti ai fini dell’imposizione.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sono redditi di capitale:

- a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
- c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
- d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
- e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
- f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
- g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
- g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- g-quinques) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47 bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73;
- h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi:

- a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'ineducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;
- b) (lettera abrogata);
- c) si considerano similari alle obbligazioni:
  - 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
  - 2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.



Tuttavia, per completare sommariamente, bisogna precisare che i redditi di capitale soggiacciono alla regola generale in base alla quale: “non costituiscono redditi di capitale, bensì concorrono a formare il reddito di impresa, quei proventi che, pur astrattamente riconducibili all’art. 44, sono percepiti nell’esercizio di un’attività commerciale<sup>21</sup>”.

## **2.2 L’identificazione di due macrocategorie di redditi di capitale**

### **2.2.1 Proventi derivanti da rapporto di finanziamento o rendite finanziarie**

Un primo gruppo di fattispecie comprese nella categoria dei redditi di capitale comprende, come anticipato, gli interessi e gli altri proventi derivanti da rapporti di finanziamento in senso lato. Si tratta, nello specifico, delle ipotesi contemplate dall’art. 44 alle lett. *a)* e *b)*.

Concentrando l’attenzione sulla categoria degli interessi, a livello cronologico è rilevante ricordare la loro evoluzione normativa a partire dagli anni Settanta<sup>22</sup> fino all’entrata in vigore del T.u.i.r.<sup>23</sup>

Tuttavia, stando all’assetto vigente, bisogna porsi la questione di individuare la tipologia di interessi rilevante ai fini dell’imposizione come redditi di capitale.

In riferimento alle ipotesi reddituali contemplate dall’art. 44 lett. *a)* e *b)* non si pone il problema, ma la fattispecie prevista a chiusura dello stesso art. 44 è connotata da aspetti fortemente incerti che non permettono di ricostruire facilmente una nozione unitaria della fattispecie ivi descritta.

Una soluzione per poter individuare la nozione suddetta è sicuramente tramite il diritto comune, più precisamente richiamando la disciplina descritta dal codice civile sugli interessi nelle obbligazioni pecuniarie<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup> Più precisamente, A. Marinello descrive così la norma: “Condensata nel primo comma l’elencazione tassativa delle fattispecie, il secondo svolge una funzione di ulteriore precisazione del contenuto della categoria, specificando alcune nozioni di dettaglio, come quelle di “titoli similari alle azioni” e di “titoli similari alle obbligazioni”.”

<sup>21</sup> Marinello, Antonio. “Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria”. Torino: G. Giappichelli Editore, 2018. Print

<sup>22</sup> La dottrina di Marinello, Antonio. “Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria”. Torino: G. Giappichelli Editore, 2018. Print.; COLUSSI, *Interessi “compensativi” e redditi di capitale*, cit., 310 ss.; GAFFURI, *I redditi diversi*, cit., 771; INGROSSO, *Il credito d’imposta*, cit., 1984, 162 ss.; LUPI, *Gli interessi non derivanti da un “impiego di capitale”*, cit., 1984, 162 ss.; LUPI, *Gli interessi non derivanti da un “impiego di capitale”*, cit., 97 ricordano che in origine, l’art. 41 del D.P.R. n. 597 del 1973 assoggettava in modo indiscriminato ad imposizione, come redditi di capitale, tutti gli interessi quale che ne fosse la fonte e, dunque, a prescindere dalla loro correlazione con un impiego di capitale.

<sup>23</sup> Con l’entrata in vigore del T.u.i.r. il legislatore aveva poi modificato tale impostazione, restringendo in modo significativo il campo di imposizione.

<sup>24</sup> Marinello, Antonio. “Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria”, Torino: G. Giappichelli Editore, 2018. Print precisa che: “Questi consistono essenzialmente in una prestazione di carattere accessorio, commisurata ed omogenea rispetto alla prestazione principale, che si aggiunge ad essa per effetto del decorso del tempo.”

Secondo la dottrina tradizionale<sup>25</sup> i caratteri che contraddistinguono l'obbligazione di interessi sono dunque i seguenti: accessorialità dell'obbligazione di interessi rispetto ad una obbligazione principale; periodicità, intesa con riferimento alla maturazione degli interessi che, ai sensi dell'art. 821, comma 3 del codice, si acquistano giorno per giorno; proporzionalità, intesa nel senso che l'oggetto dell'obbligazione di interessi viene determinato in base alla moltiplicazione del fattore tempo per una determinata aliquota proporzionale del debito principale (tasso o saggio d'interesse).

### **2.2.2 Proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie di partecipazione ovvero i dividendi di partecipazione**

La seconda categoria di redditi di capitale comprende invece quei proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie di partecipazione ovvero i dividendi di partecipazione.

In tale fattispecie l'impiego di capitale assume più una connotazione di conferimento piuttosto che di investimento poiché i proventi a cui ci riferiamo si originano da un rapporto di partecipazione ad un'iniziativa economica di terzi.

La differenza tra la prima categoria summenzionata<sup>26</sup> e quest'ultima, si trova nel fatto che la seconda difetta della certezza giuridica in quanto la percezione di tali proventi è subordinata al conseguimento di risultati economici dell'attività alla quale il soggetto partecipa.

### **2.3 La fattispecie residuale ex art. 44 lett. h)**

Prima di analizzare la fattispecie prevista oggi dall'art. 44 lett. h), bisogna fare un accostamento tra la versione odierna e quella più risalente: la revisione della lett. h) dell'art. 41 (che in passato disciplinava i redditi di capitale) ha portato al superamento della nozione di frutto civile, ad una migliore classificazione dei redditi di capitale nonché dei redditi diversi di natura finanziaria<sup>27</sup>.

Tale cambiamento ha sancito dunque il passaggio da reddito di capitale individuato come frutto civile a reddito di capitale inteso come frutto economico, così intendendo "ciò che incrementa il patrimonio di un soggetto, in relazione alla concessione da parte sua della disponibilità di un capitale si tratti o

---

<sup>25</sup> A. Marinello cita: Cfr. LIBERTINI, *Interessi*, cit., 96; BIANCA, *Diritto civile, L'obbligazione*, IV, Milano, 1990, 175; ABBATE, *Gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1999, II, 333

<sup>26</sup> Riferimento a para. 2.2.1

<sup>27</sup> Come osserva F. Gallo in "Mercati finanziari e fiscalità", *Rassegna Tributaria* 1/2013, sembra che la versione della lettera h) dell'art. 41 antecedente le modifiche apportate con il D.lgs n.461/1997, si limitasse a delineare una nuova fattispecie puntuale di reddito di capitale, piuttosto che assolvere alla sua funzione di norma di chiusura. Il contenuto era il seguente: "[...] ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale".

meno di provento in misura determinata o determinabile, di un corrispettivo per il godimento che controparte ne abbia o, ancora, di una remunerazione di una partecipazione e così via<sup>28</sup>”.

Passando ora all'analisi dell'odierna lett. h) dell'art. 44 T.u.i.r, questa è, come anticipato, una norma di chiusura che ha, allo stesso tempo, una funzione definitoria della categoria dei redditi di capitale.

Essa stabilisce infatti che si considera reddito di capitale quello che *deriva da un rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, esclusi quei rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto*. Tale ultima esclusione nasce dalla mancata certezza dell'evento che non incide soltanto sulla misura della base imponibile, ma anche sulla possibilità stessa che il reddito si realizzi, ben potendo essere realizzata anche una perdita.

Pertanto, potremmo parlare anche di una terza tipologia di redditi di capitale costituita da quei proventi derivanti da atti di gestione il cui schema non è paragonabile né ai rapporti di finanziamento, come nel caso degli interessi, né ai rapporti partecipativi, come per i dividendi.

Si tratta di differenziali positivi, altri proventi finanziari derivanti dall'impiego di capitale, realizzati tra le somme erogate e i proventi ottenuti al termine del rapporto negoziale<sup>29</sup>. I differenziali positivi potevano creare incertezze ai fini del loro inquadramento dato che ben potrebbero rientrare sia nella categoria dei redditi di capitale sia in quella dei redditi diversi. Tale differenza non è esente da conseguenze rilevanti poiché è noto come cambia la misura della base imponibile a seconda che vengano inquadrati nella prima categoria piuttosto che all'interno della seconda.

Tuttavia, l'incertezza di cui parlavo pocanzi è superata; da un lato inquadrando i differenziali positivi come redditi di capitale qualora siano il risultato di un'unica operazione economica, dall'altro lato facendoli rientrare nella categoria dei *capital gain*, dunque redditi diversi, se invece siano originati da due operazioni autonome fra loro.

Inoltre, un'ulteriore suddivisione può essere fornita dall'aleatorietà o meno del provento dato che i differenziali positivi in dipendenza di eventi incerti non rientrano nei redditi di capitali<sup>30</sup>.

Finora abbiamo focalizzato l'attenzione sulla indubbia residualità legata alla lett. h) dell'art. 44 T.u.i.r., ma sembra doveroso stabilire se quest'ultima abbia anche una portata definitoria ovvero se sia utile anche per individuare la nozione generale di “reddito di capitale”.

---

<sup>28</sup> Cfr. “Il reddito di capitale come frutto economico”, F. Gallo, il Fisco n. 20 del 18 maggio 1998 p.6520

<sup>29</sup> Cfr. “Diritto tributario delle attività finanziarie”, G. Corasaniti Egea, Milano, 2012, p. 50

<sup>30</sup> Per precisare: ad oggi è sufficiente dimostrare un collegamento tra impiego di capitale e provento per qualificare quest'ultimo come reddito di capitale.